



Decreto ministeriale attuativo del D.lgs. n. 60/2017, art. 15 comma 2

Proposta di articolato predisposta dalla Cabina di regia della rete nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici" (a cura di Giovanni Spinelli)

Premessa

Il decreto ministeriale previsto dall'art. 15 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 60 deve normare aspetti necessari ed essenziali per "l'armonizzazione" dei percorsi musicali tra istituti di diverso livello (il cd. "curricolo verticale"), come richiesto dalla L. 107/2015.

Questo può avvenire attraverso una serie di indicazioni regolamentari e talune innovazioni che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni interessate (che mantengono gli strumenti per potersi caratterizzare), meglio tutelino gli studenti rendendo possibile una maggiore uniformità di comportamento tra le istituzioni e una comune interpretazione delle norme esistenti, processi che negli anni successivi alla riforma sono mancati, rendendo disomogeneo il sistema nazionale AFAM attuale.

La più significativa innovazione è la definizione dei nuovi corsi propedeutici, mentre la più significativa regolamentazione su scala nazionale riguarda l'indicazione di un livello tecnico minimo di accesso a ciascun corso di primo livello del Conservatorio, definizione che permette a "cascata" alle istituzioni AFAM di descrivere il livello tecnico di accesso al propedeutico del Conservatorio e agli istituti secondari di II grado di stabilire il livello atteso in uscita dal liceo musicale e conseguentemente i requisiti d'accesso a tale indirizzo di studi.

SINTESI DEI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Art. 1. Livelli formativi strumentali nei licei musicali e coreutici - sezione musicale.

Nell'ottica di una maggiore qualificazione dei corsi musicali del Liceo musicale si definiscono:

- (comma 1), gli strumenti musicali (primo strumento di "Esecuzione e interpretazione") in corrispondenza con quelli definiti nei nuovi corsi propedeutici del Conservatorio (Tab. A). Vengono aggiunti cinque strumenti musicali, precedentemente non previsti, e conseguentemente cinque nuove sottoclassi di concorso A055, in funzione dell'adeguamento all'offerta formativa del Conservatorio.
- (comma 2), per l'accesso alla sezione Musicale del Liceo musicale e coreutico la Tabella C prevede i requisiti formativi musicali obbligatori e i repertori strumentali/vocali di riferimento per il primo strumento.
- (comma 3), viene definita una data nazionale unica (15 ottobre) per tutti i Licei musicali e coreutici per informare tutti i possibili interessati sulle modalità di ammissione, dando sufficiente tempo per la preparazione dell'esame.
- (comma 4), viene stabilito l'adeguamento degli obiettivi formativi per il primo strumento in uscita dalla sezione Musicale del Liceo musicale e coreutico in coerenza con i livelli tecnici minimi richiesti per l'accesso al Conservatorio definiti nell'art. 4.

Art. 2. Corsi propedeutici.

I corsi propedeutici, a numero chiuso, sono organizzabili per ciascuno dei corsi di studio di primo livello previsti dalla normativa (DD.MM 124/2009 e 120/2013). La Tabella A ne fa un elenco e mostra anche le corrispondenze tra il primo strumento del Liceo musicale e gli sbocchi formativi possibili nel Conservatorio.

Vengono inoltre definiti:

- (comma 2), la necessità dell'esame di ammissione;
- (comma 3), la costituzione minima delle commissioni esaminatrici dell'esame di ammissione;
- (comma 4), i requisiti tecnici minimi di accesso, stabiliti dal Conservatorio in base agli obiettivi nazionali in entrata ai corsi accademici di primo livello, da conseguire entro la durata massima definita al comma 6;
- (comma 5), la possibilità di iscrizione a non più di due corsi propedeutici nello stesso Conservatorio;
- (comma 6), la durata massima dei corsi propedeutici;
- (comma 7), il rilascio della certificazione di fine corso propedeutico;
- (comma 8), l'obbligo di redigere un regolamento dei corsi propedeutici;
- (comma 9), viene chiarito che il servizio nei corsi propedeutici rientra nel monte ore contrattuale;
- (comma 10) l'incompatibilità di iscrizione tra Liceo musicale e corso propedeutico e la possibilità delle convenzioni di potenziare la formazione musicale per gli studenti del Liceo che intendono proseguire gli studi nel Conservatorio.

Art. 3. Criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili.

Vengono uniformate prassi e regolamentate azioni che dopo l'attivazione delle sezioni Musicali dei Licei musicali e coreutici ai sensi del DPR 89/2010 hanno visto interpretazioni non uniformi della norma.

- (comma 1), previsione nelle convenzioni di forme di orientamento;
- (comma 2), viene definito e reso obbligatorio il Comitato Tecnico tra Conservatorio e Liceo musicale e coreutico, in forma paritetica;
- (comma 3), riconoscimento obbligatorio degli insegnamenti non strumentali svolti al Liceo musicale ai fini dell'ammissione al Triennio in Conservatorio, con possibilità di attribuzione di debiti dopo l'iscrizione al Triennio.

Art. 4. Requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello musicali.

Per definire su scala nazionale il livello tecnico minimo richiesto per l'accesso al Triennio del Conservatorio, condizione questa indispensabile per indirizzare il livello tecnico di uscita dalla sezione Musicale del Liceo musicale e coreutico, viene allegata la Tabella B che riporta per ogni corso di studio accademico di primo livello il brano/i brani, le composizioni, obbligatori per l'esame di ammissione.

- (comma 1), ai corsi propedeutici si accede con una preparazione non iniziale; limiti nell'attribuzione dei debiti formativi;
- (comma 2), definizione (Tabella B) delle prove e dei repertori obbligatori per l'esame di ammissione al primo livello accademico. Con tale indicazione si comunica il livello tecnico minimo necessario richiesto.

Art. 5. Talenti precoci.

L'articolo definisce:

- (comma 1), il limite massimo di studenti iscrivibili in questa tipologia di corsi, per evitare snaturamenti della missione principale del Conservatorio riformato;
- (comma 2), il funzionamento generale dei corsi (programmazione individuale);

- (comma 3), la possibilità di riconoscere le ore di frequenza svolte in questi corsi ai fini del raggiungimento dei parametri stabiliti per l'obbligo di frequenza degli insegnamenti accademici.

BOZZA ARTICOLATO PER IL DM PREVISTO DALL'ART. 15 DEL D.LGS 60 DEL 13 APRILE 2017

Art. 1. Livelli formativi teorici e strumentali per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.

1. L'offerta musicale relativa all'insegnamento di "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento" nelle sezioni Musicali dei *Licei musicali e coreutici* viene erogata per gli strumenti musicali di cui alla Tabella A allegata al presente decreto.

2. All'esame di ammissione al primo anno della sezione Musicale dei *Licei musicali e coreutici* lo studente deve dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.

3. Ogni *Liceo musicale e coreutico* rende pubbliche entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri che regolano l'accesso alla sezione Musicale e le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.

4. Ogni *Liceo musicale e coreutico* definisce gli obiettivi formativi musicali generali da conseguire entro il termine del quinquennio della sezione Musicale; quelli relativi alla disciplina "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", tengono anche conto della competenze e dei livelli tecnici previsti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello dei Conservatori stabiliti all'art. 4.

Art. 2. Corsi propedeutici.

1. I corsi propedeutici di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.lgs 13 aprile 2017 n. 60 sono organizzabili dalle istituzioni AFAM in base a quanto definito dalla Tabella A allegata al presente decreto, in autonomia, nei limiti delle risorse disponibili ed esclusivamente in relazione ai corsi accademici di primo livello autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei quali costituiscono preparazione alle prove per l'accesso.

2. Ai corsi propedeutici di cui al comma 1 si accede tramite esame di ammissione.

3. Le commissioni esaminatrici di ammissione nominate dal Direttore si compongono ciascuna di almeno due professori titolari delle discipline di indirizzo e di un titolare di Teoria, Percezione Musicale (COTP/06). Nel caso l'organico d'istituto non preveda sufficienti titolari della materia di indirizzo del corso, il Direttore individua nell'organico interno un docente con titolarità affine o diversa ma in possesso di specifiche competenze.

Al termine dell'esame di ammissione la commissione stila la graduatoria degli idonei: accedono al Conservatorio tutti i candidati idonei in posizione utile rispetto ai posti disponibili.

4. All'esame di ammissione ai corsi propedeutici il candidato deve dimostrare una preparazione tecnica avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, nonché una competenza teorico-musicale adeguata al livello tecnico richiesto, entrambi ritenuti sufficienti per

il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei livelli tecnici previsti in entrata al relativo corso accademico di primo livello entro la durata normale del corso prevista dal comma 6.

5. Nello stesso istituto è possibile fare domanda di ammissione per più corsi propedeutici, ma è ammessa l'iscrizione contemporanea a non più di due corsi.

6. La durata massima dei corsi propedeutici è di tre anni. Lo studente che raggiunge anticipatamente il livello di competenza richiesto per l'accesso ai corsi accademici di primo livello può iscriversi all'esame di ammissione anche al termine del primo o del secondo anno. È ammessa una sola ripetenza, nell'arco del triennio, oltre a quelle concesse dal Direttore per certificati motivi di salute.

7. Al termine del corso propedeutico, e comunque prima dell'esame di ammissione, l'istituto provvede alla verifica del rendimento di ciascuno studente. Su richiesta dello studente, ovvero, nel caso di minore età, dei genitori o chi ne fa le veci, l'istituto rilascia una certificazione attestante il programma svolto nel corso propedeutico, i programmi d'esame sostenuti e le votazioni ottenute.

8. Ogni istituzione redige un regolamento di funzionamento dei corsi propedeutici approvato dal Consiglio accademico, sentiti i Dipartimenti, e pubblicizza le informazioni riguardanti i piani curriculari e le modalità di svolgimento degli esami di ammissione.

9. Le attività didattiche svolte dai docenti nei corsi propedeutici rientrano nel monte ore delle attività frontali.

10. L'iscrizione ad un corso propedeutico nel Conservatorio è incompatibile con la contemporanea iscrizione alla sezione Musicale di un *Liceo musicale e coreutico*. Le convenzioni di cui al DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 13 comma 8, ovvero le apposite convenzioni di cui all'art. 3 possono regolare i rapporti di collaborazione didattica tra le due istituzioni anche al fine di realizzare azioni di tutorato e potenziamento a cura del Conservatorio per studenti del triennio liceale, onde favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi strumentali richiesti dal Conservatorio per l'accesso al Triennio.

Art. 3. Criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili.

1. Le convenzioni tra istituti AFAM e scuole secondarie di secondo grado diverse dai *Licei musicali e coreutici* devono prevedere forme di orientamento per favorire l'accesso ai corsi accademici di primo livello da parte di studenti non iscritti nei Conservatori.

2. Le convenzioni tra Conservatori e *Licei musicali e coreutici* previste dall'art. 13 comma 8 del DPR 89/2010 devono prevedere la costituzione di un Comitato Tecnico paritetico per l'assicurazione della qualità delle attività didattiche, dei servizi e delle produzioni musicali dei licei stessi. Il Comitato, presieduto dal dirigente scolastico del liceo, è composto in maniera paritetica da esperti, anche esterni, nominati dal dirigente scolastico medesimo ed esperti nominati dal direttore del Conservatorio.

3. I Conservatori riconoscono i corsi di Storia della musica, Teoria analisi e composizione e Tecnologie musicali assicurati nelle sezioni Musicali dei *Licei musicali e coreutici* come requisito assolto relativamente a questi ambiti disciplinari per l'accesso ai corsi di strumento musicale del Triennio accademico; in dette discipline possono comunque essere attribuiti, se riscontrati, debiti

formativi, recuperabili obbligatoriamente entro il primo anno. Resta fermo l'obbligo, per lo studente proveniente dalle sezioni Musicali dei *Licei musicali e coreutici*, di sottoporsi alla verifica delle competenze possedute nello strumento per il quale chiede l'accesso ai corsi strumentali del Conservatorio.

Art. 4. Requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello musicali.

1. Gli esami di ammissione ai corsi accademici di primo livello musicali sono accessibili a studenti in possesso dei requisiti previsti dal DPR 8 febbraio 2005 n. 212, nonché di una preparazione tecnica relativa alle discipline di indirizzo del corso di studio pari o superiore a quella prevista dal comma 2. Eventuali debiti formativi, esclusivamente per lievi carenze nelle discipline di base, possono essere attribuiti qualora ritenuti assolvibili entro il primo anno di iscrizione.

2. Al fine di uniformare i livelli di accesso tecnici strumentali, vocali e compositivi ai corsi accademici di primo livello dei Conservatori l'esame di ammissione deve prevedere lo svolgimento di specifiche prove o l'esecuzione di brani di repertorio rappresentativi del livello tecnico minimo richiesto, stabiliti nella Tabella B allegata al presente decreto.

Art. 5. Talenti precoci.

1. Gli istituti possono mettere a disposizione posti, in numero non superiore al 7% del totale di quelli annualmente riservati a nuovi iscritti, per studenti minorenni dotati di una preparazione tecnico strumentale o compositiva pari o superiore al livello richiesto per l'accesso ai corsi accademici di primo livello, in base a quanto previsto all'art. 4. Il possesso di tali competenze deve essere accertato previo apposito esame di verifica.

2. Per ciascun studente iscritto in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente l'istituto predispone, sotto la guida di un docente tutor per tutta la durata del corso, un piano formativo individualizzato in base all'età, al livello tecnico e a quello teorico. Tale piano formativo definisce annualmente le discipline da frequentare e le ore e gli orari di lezione, tenendo conto della contemporanea frequenza dello studente nella scuola secondaria di primo o di secondo grado. Al termine del percorso formativo individualizzato, e raggiunta una età che lo consenta, lo studente può accedere ai corsi accademici di primo livello offerti dall'istituto tramite l'esame di ammissione.

3. Le lezioni erogate nei corsi per talenti precoci prima dell'iscrizione ai corsi accademici di primo livello non possono essere computate per fini di riconoscimento diretto in crediti formativi, ma è possibile il riconoscimento della frequenza per il raggiungimento dei minimi necessari per l'ammissione agli esami di profitto.

4. Le ore di lezione svolte dai docenti nei confronti degli studenti di cui al comma 1 sono computabili nel monte ore di docenza frontale.

TABELLA A. Elenco degli strumenti di “Esecuzione e interpretazione”- primo strumento nei Licei musicali e coreutici – sex. musicale e dei corsi propedeutici (ISSM) attivabili

LICEO MUSICALE		CONSERVATORI/ISSM	
Codice cl. conc	Corso strumentale (A055)	Corso propedeutico	Codice I livello
AA55	Arpa	Arpa	DCPL01
		Arpa rinascimentale barocca	DCPL02
AT55	Basso tuba	Basso tuba	DCPL04
AO55	Canto	Canto	DCPL06
		Canto rinascimentale barocco	DCPL08
		Musica vocale da camera [cantanti]	DCPL35
		Lied ed oratorio in lingua tedesca	DCPL63
AB55	Chitarra	Chitarra	DCPL09
AC55	Clarinetto	Clarinetto	DCPL11
		Clarinetto storico	DCPL13
AU55	Clavicembalo	Clavicembalo e tastiere storiche	DCPL14
-	-	Composizione	DCPL15
		Direzione d'orchestra	DCPL22
		Direzione di coro e composizione corale	DCPL33
		Strumentazione per orchestra di fiati	DCPL43
		Musica applicata	DCPL60
		Musica sacra in lingua tedesca	DCPL62
AP55	Contrabbasso	Contrabbasso	DCPL16
AD55	Corno	Corno	DCPL19
		Corno naturale	DCPL20
	(Qualsiasi strumento)	Didattica della musica	DCPL21
AX55	Eufonio (*)	Eufonio	DCPL23
AE55	Fagotto	Fagotto	DCPL24
		Fagotto barocco e classico	DCPL25
AF55	Fisarmonica	Fisarmonica	DCPL26
AW55	Flauto	Flauto	DCPL27
AG55	Flauto dolce	Flauto dolce	DCPL28
AGa55	Flauto traversiere (*)	Flauto traversiere	DCPL29
AGb55	Cornetto (*)	Cornetto	DCPL18
AY55	Liuto (*)	Liuto	DCPL30
AV55	Mandolino	Mandolino	DCPL32
-	-	Musica Elettronica	DCPL34
		Tecnico del suono	DCPL61
AB55	Musica jazz (con uno degli strumenti o voce già previsti)	Basso elettrico	DCPL03
AI55		Batteria e percussioni jazz	DCPL05
AO55		Canto jazz	DCPL07
AB55		Chitarra jazz	DCPL10
AC55		Clarinetto jazz	DCPL12

AP55		Contrabbasso jazz	DCPL17
-		Composizione jazz	DCPL64
AJ55		Pianoforte jazz	DCPL40
AK55		Saxofono jazz	DCPL42
AJ55		Tastiere elettroniche	DCPL45
AL55		Tromba jazz	DCPL47
AR55		Trombone jazz	DCPL50
AM55		Violino jazz	DCPL56
-		Popular music	DCPL67
-	-	Musiche tradizionali	DCPL65
AH55	Oboe	Oboe	DCPL36
		Oboe barocco e classico	DCPL37
AQ55	Organo	Organo	DCPL38
		Organo e musica liturgica	DCPL66
AJ55	Pianoforte	Pianoforte	DCPL39
		Maestro collaboratore	DCPL31
		Musica vocale da camera [pianisti]	DCPL35
AK55	Saxofono	Saxofono	DCPL41
AI55	Percussioni	Strumenti a percussione	DCPL44
AL55	Tromba	Tromba	DCPL46
		Tromba rinascimentale e barocca	DCPL48
AR55	Trombone	Trombone	DCPL49
		Trombone rinascimentale e barocco	DCPL51
AS55	Viola	Viola	DCPL52
AZ55	Viola da gamba (*)	Viola da gamba	DCPL53
AM55	Violino	Violino	DCPL54
		Violino barocco	DCPL55
AN55	Violoncello	Violoncello	DCPL57
		Violoncello barocco	DCPL58
-	-	Prepolifonia	DCPL59

(*) Nuova sottoclasse di concorso nelle sezioni Musicali del *Liceo musicale e coreutico*

TABELLA B. Prove e repertori strumentali/vocali obbligatori per l'accesso al Triennio accademico.

Corsi accademici di primo livello		Prove/repertori obbligatori per ammissione
Nome del corso di studio	Codice	
Arpa	DCPL01	
Arpa rinascimentale barocca	DCPL02	
Basso elettrico	DCPL03	
Basso tuba	DCPL04	
Batteria e percussioni jazz	DCPL05	
Canto	DCPL06	
Canto jazz	DCPL07	
Canto rinascimentale barocco	DCPL08	
Chitarra	DCPL09	
Chitarra jazz	DCPL10	
Clarineto	DCPL11	
Clarineto jazz	DCPL12	
Clarineto storico	DCPL13	
Clavicembalo e tastiere storiche	DCPL14	
Composizione	DCPL15	
Contrabbasso	DCPL16	
Contrabbasso jazz	DCPL17	
Cornetto	DCPL18	
Corno	DCPL19	
Corno naturale	DCPL20	
Didattica della musica	DCPL21	
Direzione d'orchestra	DCPL22	
Eufonio	DCPL23	
Fagotto	DCPL24	
Fagotto barocco e classico	DCPL25	
Fisarmonica	DCPL26	
Flauto	DCPL27	
Flauto dolce	DCPL28	
Flauto traversiere	DCPL29	
Liuto	DCPL30	
Maestro collaboratore	DCPL31	
Mandolino	DCPL32	
Direzione di coro e composizione corale	DCPL33	
Musica Elettronica	DCPL34	
Musica vocale da camera [cantanti]	DCPL35	
Musica vocale da camera [pianisti]	DCPL35	
Oboe	DCPL36	
Oboe barocco e classico	DCPL37	
Organo	DCPL38	

Pianoforte	DCPL39	
Pianoforte jazz	DCPL40	
Saxofono	DCPL41	
Saxofono jazz	DCPL42	
Strumentazione per orchestra di fiati	DCPL43	
Strumenti a percussione	DCPL44	
Tastiere elettroniche	DCPL45	
Tromba	DCPL46	
Tromba jazz	DCPL47	
Tromba rinascimentale e barocca	DCPL48	
Trombone	DCPL49	
Trombone jazz	DCPL50	
Trombone rinascimentale e barocco	DCPL51	
Viola	DCPL52	
Viola da gamba	DCPL53	
Violino	DCPL54	
Violino barocco	DCPL55	
Violino jazz	DCPL56	
Violoncello	DCPL57	
Violoncello barocco	DCPL58	
Prepolifonia	DCPL59	
Musica applicata	DCPL60	
Tecnico del suono	DCPL61	
Musica sacra in lingua tedesca	DCPL62	
Lied ed oratorio in lingua tedesca	DCPL63	
Composizione jazz	DCPL64	
Musiche tradizionali	DCPL65	
Organo e musica liturgica	DCPL66	
Popular music	DCPL67	

TABELLA C. Requisiti formativi generali e repertori obbligatori per il primo strumento, per l'ammissione al primo anno del Liceo musicale. IN VIA DI STESURA

Codice	Primo strumento (A055)	REPERTORI DI RIFERIMENTO	Competenze teoriche generali
AA55	Arpa		
AB55	Chitarra		
AC55	Clarinetto		
AD55	Corno		
AE55	Fagotto		
AF55	Fisarmonica		
AG55	Flauto dolce		
AGa55	Flauto traversiere (*)		
AGb55	Cornetto (*)		
AH55	Oboe		
AI55	Percussioni		
AJ55	Pianoforte		
AK55	Saxofono		
AL55	Tromba		
AM55	Violino		
AN55	Violoncello		
AO55	Canto		
AP55	Contrabbasso		
AQ55	Organo		
AR55	Trombone		
AS55	Viola		
AT55	Basso tuba		
AU55	Clavicembalo		
AV55	Mandolino		
AW55	Flauto		
AX55	Eufonio (*)		
AY55	Liuto (*)		
AZ55	Viola da gamba (*)		

(*) Nuova sottoclasse di concorso nelle sezioni Musicali del *Liceo musicale e coreutico*

Decreto ministeriale attuativo del D.lgs. n. 60/2017, art. 15 comma 2

Tabella di corrispondenza fra d.lgs. n. 60/2017 art. 15 c. 4 e *testo del d.m. attuativo proposto dalla Cabina di regia della rete nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici"* (a cura di Giovanni Spinelli)

NUCLEI E RIFERIMENTI DEL D.LGS. N. 60/2017 ART. 15	DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DM DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 4 DEL D.LGS
<p data-bbox="153 577 699 645">REQUISITI FORMATIVI PER L'ACCESSO AI LICEI MUSICALI E COREUTICI – SEZ. MUSICALE</p> <p data-bbox="153 647 544 678">(D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 2)</p> <p data-bbox="153 719 735 819"><i>2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.</i></p>	<p data-bbox="802 577 1382 678">Art. 1. Livelli formativi teorici e strumentali per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.</p> <ol data-bbox="802 719 1447 2033" style="list-style-type: none"><li data-bbox="802 719 1447 891">1. L'offerta musicale relativa all'insegnamento di "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento" nelle sezioni Musicali dei Licei musicali e coreutici viene erogata per gli strumenti musicali di cui alla Tabella A allegata al presente decreto.<li data-bbox="802 931 1447 1283">2. All'esame di ammissione al primo anno della sezione Musicale del Liceo musicale e coreutico lo studente deve dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.<li data-bbox="802 1323 1447 1711">3. Ogni Liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri che regolano l'accesso alla sezione Musicale e le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le competenze pregresse specifiche necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e specificando eventuali ulteriori obblighi esecutivi.<li data-bbox="802 1751 1447 2033">4. Ogni Liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi formativi musicali generali da conseguire entro il termine del quinquennio della sezione Musicale; quelli relativi alla disciplina "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", tengono anche conto della competenze e dei livelli tecnici previsti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello dei Conservatori stabiliti all'art. 4.

<p>DISCIPLINA DEI CORSI PROPEDEUTICI ALL'ACCESSO AI CORSI TRIENNALI DELLE ISTITUZIONI AFAM</p> <p>D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4:</p> <p><i>4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle istituzioni di cui al comma 3 in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:</i></p>	<p>Art. 2. Corsi propedeutici.</p> <p>1. I corsi propedeutici di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.lgs 13 aprile 2017 n. 60 sono organizzabili dalle istituzioni AFAM in base a quanto definito dalla Tabella A allegata al presente decreto, in autonomia, nei limiti delle risorse disponibili ed esclusivamente in relazione ai corsi accademici di primo livello autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei quali costituiscono preparazione alle prove per l'accesso.</p>
<p>REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI</p> <p>D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. a:</p> <p><i>a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale della studentessa e dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;</i></p>	<p>Art. 2. Corsi propedeutici.</p> <p>(...)</p> <p>2. Ai corsi propedeutici di cui al comma 1 si accede tramite esame di ammissione.</p> <p>3. Le commissioni esaminatrici di ammissione nominate dal Direttore si compongono ciascuna di almeno due professori titolari delle discipline di indirizzo e di un titolare di Teoria, Percezione Musicale (COTP/06). Nel caso l'organico d'istituto non preveda sufficienti titolari della materia di indirizzo del corso il Direttore individua nell'organico interno un docente con titolarità affine o diversa ma in possesso di specifiche competenze.</p> <p>Al termine dell'esame di ammissione la commissione stila la graduatoria degli idonei: accedono al Conservatorio tutti candidati idonei in posizione utile rispetto ai posti disponibili.</p> <p>4. All'esame di ammissione ai corsi propedeutici, il candidato deve dimostrare una preparazione tecnica avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, nonché una competenza teorico-musicale adeguata al livello tecnico richiesto, entrambi ritenuti sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei livelli tecnici previsti in entrata al relativo corso accademico di primo livello entro la durata normale del corso prevista dal comma 6.</p> <p>5. Nello stesso istituto è possibile fare domanda di ammissione per più corsi propedeutici, ma è ammessa l'iscrizione contemporanea a non più di due corsi.</p> <p>10. L'iscrizione ad un corso propedeutico nel Conservatorio è incompatibile con la contemporanea iscrizione alla sezione Musicale di un Liceo musicale e coreutico. Le convenzioni di cui al DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 13 comma 8 ovvero le apposite</p>

	<p>convenzioni di cui all'art. 3 possono normare i rapporti di collaborazione didattica tra le due istituzioni anche al fine di compiere azioni di tutorato e potenziamento a cura del Conservatorio per studenti del triennio liceale, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi strumentali richiesti dal Conservatorio per l'accesso al Triennio.</p>
<p>MODALITA' DI ATTIVAZIONE E DURATA MASSIMA DEI CORSI PROPEDEUTICI</p> <p>D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. b:</p> <p><i>b) le modalità di attivazione e la durata massima dei corsi propedeutici;</i></p>	<p>Art. 2. Corsi propedeutici.</p> <p>(...)</p> <p>6. La durata massima dei corsi propedeutici è di tre anni. Lo studente che raggiunge anticipatamente il livello di competenza richiesto per l'accesso ai corsi accademici di primo livello può iscriversi all'esame di ammissione anche al termine del primo o del secondo anno. È ammessa una sola ripetenza, nell'arco del triennio, oltre a quelle concesse dal Direttore per certificati motivi di salute.</p> <p>(...)</p> <p>8. Ogni istituzione redige un regolamento di funzionamento dei corsi propedeutici approvato dal Consiglio accademico sentiti i Dipartimenti, e pubblicizza le informazioni riguardanti i piani curriculari e le modalità di svolgimento degli esami di ammissione.</p> <p>9. Le attività didattiche svolte dai docenti nei corsi propedeutici rientrano nel monte ore delle attività frontali.</p>
<p>CONVENZIONI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI II^ GR. PER L'ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI</p> <p>D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. c:</p> <p><i>c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, a eccezione dei licei musicali, per l'accesso ai corsi propedeutici delle loro studentesse e dei loro studenti e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;</i></p>	<p>Art. 3. Criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili.</p> <p>1. Le convenzioni tra istituti AFAM e scuole secondarie di secondo grado diverse dai licei musicali devono prevedere forme di orientamento per favorire l'accesso ai corsi accademici di primo livello da parte di studenti non iscritti nei Conservatori.</p>
<p>CERTIFICAZIONI DA RILASCIARE AL TERMINE DEI CORSI PROPEDEUTICI</p> <p>D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. d:</p> <p><i>d) la certificazione finale da rilasciare al termine dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti;</i></p>	<p>Art. 2. Corsi propedeutici.</p> <p>(...)</p> <p>7. Al termine del corso propedeutico, e comunque prima dell'esame di ammissione, l'istituto provvede alla verifica del rendimento di ciascun studente. Su richiesta dello studente, e nel caso di minore età dei genitori o chi ne fa le veci, l'istituto rilascia una certificazione attestante il programma svolto nel</p>

	<p>corso propedeutico, i programmi d'esame sostenuti e le votazioni ottenute.</p>
<p>REQUISITI PER L'ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI</p> <p>D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. e:</p> <p><i>e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere ai corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.</i></p>	<p>Art. 4. Requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello musicali.</p> <p>1. Gli esami di ammissione ai corsi accademici di primo livello musicali sono accessibili a studenti in possesso dei requisiti previsti dal DPR 8 febbraio 2005 n. 212 nonché di una preparazione tecnica relativa alle discipline di indirizzo del corso di studio pari o superiore a quella prevista dal comma 2. Eventuali debiti formativi, esclusivamente per lievi carenze nelle discipline di base, possono essere attribuiti qualora ritenuti assolvibili entro il primo anno di iscrizione.</p> <p>2. Al fine di uniformare i livelli di accesso tecnici strumentali, vocali e compositivi ai corsi accademici di primo livello dei Conservatori di musica l'esame di ammissione deve prevedere lo svolgimento di specifiche prove o l'esecuzione di brani di repertorio rappresentativi del livello tecnico minimo richiesto, stabiliti nella Tabella B allegata al presente decreto.</p>
<p>DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI CORSI AFAM DEI COSIDDETTI "TALENTI PRECOCI"</p> <p>D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 6:</p> <p><i>6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.</i></p>	<p>Art. 5. Talenti precoci.</p> <p>1. Gli istituti possono mettere a disposizione posti in numero non superiore al 7% del totale di quelli annualmente riservati a nuovi iscritti per studenti minorenni dotati di una preparazione tecnico strumentale o compositiva pari o superiore al livello richiesto per l'accesso ai corsi accademici di primo livello, in base a quanto previsto all'art. 4. Il possesso di tali competenze deve essere accertato previo apposito esame di verifica.</p> <p>2. Per ciascun studente iscritto in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente l'istituto predisponde, sotto la guida per tutta la durata del corso di un docente tutor, un piano formativo individualizzato in base all'età, al livello tecnico e a quello teorico. Tale piano formativo annualmente definisce le discipline da frequentare, le ore e gli orari di lezione tenendo conto della contemporanea frequenza dello studente con la scuola secondaria di primo o di secondo grado.</p> <p>Al termine del percorso formativo individualizzato, e raggiunta una età che lo consenta, lo studente può accedere ai corsi accademici di primo livello offerti dall'istituto tramite l'esame di ammissione.</p> <p>3. Le lezioni erogate nei corsi per talenti precoci</p>

	<p>prima dell'iscrizione ai corsi accademici di primo livello non possono essere computate per fini di riconoscimento diretto in crediti formativi, ma è possibile il riconoscimento della frequenza per il raggiungimento dei minimi necessari per l'ammissione agli esami di profitto.</p> <p>4. Le ore di lezione svolte dai docenti nei confronti degli studenti di cui al comma 1 sono computabili nel monte ore di docenza frontale.</p>
<p>CONVENZIONI FRA ISTITUZIONI AFAM E LICEI MUSICALI E COREUTICI</p> <p>D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 7:</p> <p><i>7. Per le convenzioni con i licei musicali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.</i></p>	<p>Art. 3. Criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, e per la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili.</p> <p>(...)</p> <p>2. Le convenzioni tra Conservatori e Licei musicali previste dall'art. 13 comma 8 del DPR 89/2010 devono prevedere la costituzione di un Comitato Tecnico paritetico per l'assicurazione della qualità delle attività didattiche, dei servizi e delle produzioni musicali prodotte del Liceo. Il Comitato presieduto dal Dirigente scolastico del Liceo è composto in maniera paritetica da esperti nominati dal dirigente scolastico anche tra personalità esterne al Liceo ed esperti nominati dal direttore del Conservatorio.</p> <p>3. I Conservatori riconoscono i corsi di Storia della musica, Teoria analisi e composizione e Tecnologie musicali assicurati nelle sezioni Musicali dei Licei musicali e coreutici come requisito assolto relativamente a questi ambiti disciplinari per l'accesso ai corsi di strumento musicale del Triennio accademico; in dette discipline possono comunque essere attribuiti, se riscontrati, debiti formativi, recuperabili obbligatoriamente entro il primo anno. Resta fermo l'obbligo dello studente proveniente dalle sezioni Musicali dei Licei musicali e coreutici, di sottoporsi alla verifica delle competenze possedute nello strumento per il quale chiede l'accesso ai corsi strumentali del Conservatorio.</p>